

Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente

In alternativa alla presentazione della dichiarazione 2016, appare possibile la "rettifica" del modello F24, anche tramite CIVIS

/ Luca FORNERO

Per i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, nel 2015, hanno impiegato un solo dipendente o collaboratore con mansioni meramente esecutive (es. segretaria) può porsi il problema del recupero degli **acconti IRAP** eventualmente versati in tale anno.

Infatti, alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9451/2016 (si veda "IRAP non dovuta con un solo collaboratore «stabile»" dell'11 maggio 2016), detti contribuenti, ove non si avvalgano neppure di beni strumentali rilevanti, possono ritenersi privi del requisito dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, esclusi dall'obbligo di versamento del tributo regionale.

Ad oggi, tale casistica è ancora **priva di chiarimenti** ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria. Con la risoluzione n. 79/2011, infatti, l'Agenzia delle Entrate si è occupata solo del diverso caso del riporto "in avanti" del credito IRAP (da utilizzare in compensazione) emergente dalla relativa dichiarazione, nell'ipotesi in cui non sussista più l'obbligo di presentazione della medesima (si veda "Nodo recupero dell'acconto IRAP per il contribuente senza organizzazione" del 30 novembre 2015).

La possibilità di recuperare i suddetti versamenti nel modello F24, senza provvedere alla presentazione della dichiarazione IRAP 2016, appare dubbia, anche alla luce delle altalenanti posizioni della giurisprudenza di merito (cfr. C.T. Prov. Milano 5 maggio 2010 n. 141 e C.T. Prov. Treviso 5 ottobre 2010 n. 116/05/10). Si ricorda, infatti, che, in base alle istruzioni ai modelli di dichiarazione e alle regole generali in materia di compensazione (ex art. 17 del DLgs. 241/97), il credito utilizzato nel modello F24 deve emergere dalla dichiarazione dei redditi, anche se, materialmente, la compensazione può avvenire prima della relativa presentazione.

In via prudenziale, appare quindi consigliabile **presentare** la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR allo scopo di indicare l'importo degli acconti versati (rigo IR25), determinando così il saldo a credito da indicare nel rigo IR27 (imposta a credito che, in assenza di eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione, coinciderà proprio con l'importo degli acconti versati).

Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e le lungaggini dell'ordinaria istanza di rimborso (*ex* <u>art. 38</u> del DPR 602/73), si potrebbe pensare di inoltrare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di **correzione** del modello **F24**, allo scopo di

imputare gli acconti IRAP 2015 ad altro titolo (es. IR-PEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il "recupero" degli acconti IRAP "trasformati" in acconti IRPEF.

Per gli abilitati a Entratel o Fisconline, dal 26 ottobre 2015 tale istanza di correzione può essere gestita telematicamente tramite il canale CIVIS, attraverso la nuova funzionalità "Richiesta modifica delega F24". Tra l'altro, viene consentito (senza applicazione di sanzioni, né interessi) di modificare un codice tributo erariale in uno regionale e viceversa e, quindi, non dovrebbero esservi problemi a "tramutare" un acconto IRAP in acconto IRPEF.

Qualora, alla luce della citata sentenza n. 9451/2016, si ritenga il presupposto impositivo inesistente anche per gli **anni passati**, in relazione a tali periodi d'imposta è possibile la presentazione dell'istanza di rimborso (*ex* art. 38 del DPR 602/73) secondo le consuete modalità. Si ricorda che il termine per l'istanza decorre (Cass. nn. 20057/2006, 198/2004 e 23074/2008, ris. Agenzia Entrate n. 459/2008):

- dalla data di versamento del saldo, se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori in quanto subordinati alla definitiva determinazione dell'obbligazione;
- dalla data di versamento dell'acconto se esso non era dovuto, ovvero non era dovuto in quella misura, ovvero la relativa disposizione non era applicabile.

Nel caso di specie, si configura un'ipotesi di **soggettiva esclusione** dal tributo per cui, anche in chiave prudenziale, l'istanza dovrebbe essere presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell'acconto.

Per il 2014 ancora possibile la rettificativa a favore

Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, resta possibile la presentazione di una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", redatta sui modelli 2015 (relativi al 2014), entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 relativo al 2015 (vale a dire, entro il prossimo **30 settembre 2016**). In questo caso, nella dichiarazione bisognerà compilare, oltre al frontespizio, il quadro IR al fine di indicare l'importo degli acconti relativi al 2014 eventualmente versati nel medesimo anno (rigo IR25), determinando così il saldo a credito 2015 da indicare nel rigo IR27 e compensabile secondo le ordinarie modalità.